



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE**

Prot. n. AOO/ ___/___ del ___/___/2020

PROTOCOLLO USCITA

URGENTE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Ai Direttori generali

e, per il loro tramite

Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono II.PP.
Al Direttore dell'UOC Sanità Penitenziaria dell'ASL Bari
Ai Dirigenti delle Aree e delle strutture di staff
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Componenti dell'Osservatorio regionale permanente della sanità Penitenziaria

e, per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Direttore Aress Puglia
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia
Al Responsabile della Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale"

OGGETTO: INDICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA COVID-19 NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE PUGLIA.

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;



Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 8 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 7 settembre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 13 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 18 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con



modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 che, in particolare, all'art. 1 co. 9 lett cc) dispone espressamente che *“tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti”*;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Circolare del Ministero della Salute 0032850 del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena”

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto che con nota prot. N. AOO/005/281 del 03.04.2020, la Regione Puglia ha disposto l'applicazione di indicazioni di natura sanitaria concernenti “Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid – 19 indicazioni operative per la gestione dell'emergenza negli istituti penitenziari della Regione Puglia”;

Facendo seguito alla riunione tenutasi in modalità di video-conferenza in data 26.10.2020 cui hanno partecipato il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Assessore regionale alle politiche della salute e al welfare, il Referente per la mobilità dei detenuti ed i Direttori degli istituti penitenziari della Regione Puglia;

Ritenuto necessario ed urgente procedere ad una revisione delle predette indicazioni di natura sanitaria,



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE**

SI DISPONE

A far data dal **6 novembre 2020** e fino a diversa disposizione regionale, sono operative le indicazioni di natura sanitaria di cui all'allegato A atte a prevenire la diffusione dell'infezione da COVID -19 negli Istituti Penitenziari della Regione Puglia.

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



**MONTANARO
VITO
05.11.2020
17:17:24 UTC**

Il Presidente della Giunta regionale

Michele Emiliano



**EMILIANO
MICHELE
05.11.2020
18:04:57 UTC**

INDICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA COVID-19 NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE PUGLIA

In considerazione dell'evoluzione della curva epidemiologica dei contagi da infezione da SARS-COV 2 sia a livello Nazionale che nella Regione Puglia e preso atto di quanto deciso nella video-conferenza del 26.10.2020 cui hanno partecipato il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Assessore Lopalco, il Referente per la mobilità dei Detenuti ed i Direttore degli Istituti Penitenziari della Regione Puglia, si declinano di seguito le nuove indicazioni di natura sanitaria atte a prevenire la diffusione della suddetta infezione all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione Puglia:

- a) L'accesso all'interno delle strutture penitenziarie di figure professionali esterne (Magistrati, Avvocati, Tecnici d'ufficio del Giudice e Periti di Parte...) dovrà avvenire rispettando le modalità di cui all'allegato 1
- b) L'attività sanitaria all'interno delle strutture penitenziarie avverrà rispettando le modalità di cui all'allegato 2
- c) Gli operatori penitenziari (polizia penitenziaria, operatori sanitari, educatori) svolgeranno il loro servizio rispettando le norme di cui all'allegato 2
- d) Le attività di staff e di equipe multidisciplinare dovranno essere eseguite in ambienti aerati, che permettano l'osservanza delle norme di cui all'allegato 2 e la partecipazione agli stessi dovrà essere limitata solo al personale strettamente competente per ogni singolo caso trattato
- e) L'accesso dei detenuti Nuovi Giunti in ogni Istituto verrà disciplinato secondo le modalità di cui all'allegato 3
- f) Ogni detenuto tradotto all'esterno per motivi di natura sanitaria o giudiziaria, verrà sottoposto a rilevazione della T° corporea e della saturazione sia all'uscita che al rientro in Istituto; il detenuto dovrà indossare mascherina chirurgica per tutta la durata della permanenza all'esterno dell'Istituto



- g) Tutti i detenuti lavoranti o assistenti alla persona, dovranno indossare, nello svolgimento dell'attività, mascherine chirurgiche.

- h) Le indicazioni declinate in questo documento sono da ritenersi valide per tutti gli Istituti e Servizi Penitenziari presenti sul territorio della Regione Puglia.

ALLEGATO 1

- Compilazione del modulo di autocertificazione pre-determinato sulla valutazione del rischio di contagio COVID-19
- Misurazione della temperatura corporea all'ingresso in Istituto
- Lavaggio delle mani con apposita soluzione idroalcolica presente nei dispenser all'ingresso di ogni ambiente
- Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e impiego di mascherina chirurgica
- Evitare abbracci e strette di mano
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.



ALLEGATO 2

- Lavaggio delle mani frequente con apposita soluzione idroalcolica
- Impiego di mascherina chirurgica
- Evitare strette di mano ed ogni altro contatto fisico ravvicinato
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- Misurazione della temperatura corporea all'ingresso in Istituto
- Dichiarare tempestivamente ai propri responsabili l'eventuale sospetto di esposizione personale all'infezione da COVID-19 o l'insorgenza di sintomi ascrivibili ad infezione da COVID-19

ALLEGATO 3 – GESTIONE DEI DETENUTI “NUOVI GIUNTI”

Tutti gli Istituti dovranno identificare aree appositamente dedicate (così dette “AREE CUSCINETTO”) dove allocare i detenuti Nuovi Giunti che dovranno rimanere isolati dalla restante popolazione detenuta per un periodo precauzionale complessivo di 7 giorni, salvo diverse determinazioni delle Aree Sanitarie.

- Una prima zona, dove verranno isolati singolarmente i NG asintomatici che verranno sottoposti ad un iniziale screening attraverso l'esecuzione di tamponi dopo 72 ore dall'arrivo, che chiameremo *zona gialla*.
- Una seconda zona, che ospiterà per ulteriori 4 giorni i NG risultati negativi al primo tampone, al termine dei quali si eseguirà un secondo tampone di controllo, che chiameremo *zona verde*.
- Una terza zona, che ospiterà i casi sospetti sintomatici o accertati di infezione da Covid-19, che chiameremo *zona rossa*.

La valutazione iniziale del rischio di infezione da COVID-19 per ogni Nuovo Giunto (*TRIAGE*) verrà eseguita dal Medico di Medicina Penitenziaria all'interno di tensostruttura o in assenza, in area apposita identificata dall'Amministrazione Penitenziaria

Il personale sanitario addetto al **triage** dovrà indossare per tutta la durata della procedura i DPI previsti.

Ristretti provenienti dalla libertà o costituiti (Nuovi Giunti):

- Se proveniente dalla libertà la persona arrestata dovrà, prima di accedere nelle aree destinate al pre-triage, disinfettare le mani ed indossare una mascherina chirurgica; nelle predette aree di triage si effettuerà la valutazione del rischio, compilando l'apposita scheda già in vigore e le successive disposizioni verranno disciplinate dalle flow-chart di cui agli allegati seguenti.
- I NG asintomatici saranno inizialmente allocati in stanze di pernottamento singole presso una prima zona cuscinetto; a 72 ore dal loro arrivo in Istituto sarà eseguito il tampone (allegato 7).

- Fino al referto definitivo dei tamponi i ristretti allocati presso la zona gialla, osserveranno percorsi singoli e separati.
- All'esito negativo del tampone i ristretti asintomatici saranno trasferiti presso la zona verde dove rimarranno fino al 7imo giorno senza avere alcun contatto con la restante popolazione detenuta, ma potranno essere allocati insieme ad altri Nuovi Giunti sottoposti al primo tampone nello stesso arco temporale.
- Al termine dei 7 giorni di isolamento i ristretti saranno sottoposti ad un secondo tampone che confermi la negatività al contagio; all'esito negativo del test, potranno essere ammessi in comunità.
- Se invece, l'esito del tampone è positivo, i ristretti, a seconda delle condizioni cliniche saranno ricoverati presso strutture sanitarie esterne o trasferiti nella zona rossa (allegato 6).
- I ristretti provenienti da altri Istituti in possesso di risultato negativo al tampone eseguito presso l'Istituto di provenienza e che confermano tale risultato a 72 dall'ingresso presso la Casa Circondariale di Bari, potranno essere ammessi nella comunità detenuta e allocati in celle comuni.
- Nell'evenienza che non fosse eseguito alcun tampone presso l'Istituto di provenienza i ristretti saranno gestiti come N.G. provenienti dalla libertà.
- I NG sintomatici saranno tutti isolati singolarmente nella zona rossa e sottoposti a tampone seguendo il percorso illustrato in flow-chart 1; prima della riammissione in comunità dovranno in ogni caso permanere in zona rossa per un totale di 7 giorni dall'esecuzione del primo tampone.

Ristretti provenienti da altri Istituti:

Il ristretto che proviene da altro Istituto Penitenziario dovrà essere accompagnato da apposita scheda compilata all'atto della partenza e allegata al certificato di traduzione ed alla cartella clinica personale; tale procedura sarà integrata, nell'Istituto di arrivo con un nuovo pre-triage che confermerà l'assenza di rischio.

Ristretti che rientrano dall'esecuzione di permessi o in caso di costituzione:

I ristretti su contemplati devono essere gestiti come Nuovi Giunti

Ristretti in regime di semilibertà:

I ristretti devono essere allocati in zone separate dalla restante popolazione detenuta e al rientro la sera in Istituto devono compilare la scheda di autocertificazione ed essere sottoposti a rilevazione della temperatura corporea.

I ristretti semiliberi, quando presenti nell'Istituto Penitenziario, devono indossare sempre la mascherina chirurgica nei contatti con terzi (altri detenuti, operatori sanitari ed agenti di Polizia Penitenziaria), rispettare le distanze di sicurezza (superiore al metro) ed evitare assembramenti.

ALLEGATO 4 - GESTIONE DEI RISTRETTI CON SOSPETTO DI CONTAGGIO DA COVID-19

Detenuto già presente in Istituto: qualora un detenuto già presente all'Interno dell'Istituto riferisca sintomatologia ritenuta sospetta per infezione da COVID-19:

1. La visita medica dovrà avvenire presso una delle aree detentive identificate per l'isolamento dei pazienti a rischio; ove questo non sia possibile, la visita avverrà presso la medicheria della sezione detentiva competente, con il minor numero possibile di operatori all'interno, e successivamente alla visita la stessa medicheria verrà sottoposta ad operazione di sanificazione come indicato da normativa regionale.
2. Il personale medico, infermieristico e di polizia penitenziaria per tutta la durata della visita indosserà opportuni DPI (occhiali protettivi, maschera FFP2 o FFP3 e guanti, tuta di protezione)
3. In caso di presenza di reale sospetto di infezione si procederà come da FLOW-CHART n 1 (allegato 5)

Detenuto Nuovo Giunto: il detenuto Nuovo Giunto che manifesti sintomatologia sospetta durante il periodo di isolamento precauzionale nelle aree "cuscinetto", poiché non è possibile escludere con certezza che lo stesso abbia avuto contatto a rischio o provenga da area a diffusione locale, verrà automaticamente trattato come "CASO SOSPETTO" e si rimanda alla Flow-Chart n.1 per i successivi adempimenti.

I ristretti considerati a rischio potenziale o accertato di infezione da Covid-19 dovranno indossare la mascherina chirurgica ogni volta che entrino a contatto con personale a vario titolo e vanno trasferiti con tutte le precauzioni presso la zona rossa.


Nel caso di riammissione in libertà o in regime di detenzione domiciliare, verrà raccomandato al detenuto isolamento presso il proprio domicilio e fatta opportuna segnalazione, da parte dell'Area Sanitaria agli organi competenti (Dipartimento di Prevenzione ed Autorità Giudiziaria).

CONTATTO STRETTO di un CASO PROBABILE O CONFERMATO

I ristretti che si trovino nella stessa stanza di pernottamento di un caso di COVID-19 verranno gestiti come da flow-chart 2 (allegato 6) nel caso siano asintomatici. In presenza di sintomi seguiranno il percorso illustrato in flow-chart 1.


ALLEGATO 5

FLOW-CHART N.1 – SANITA' PENITENZIARIA



ALLEGATO 6

FLOW-CHART N.2 – SANITA' PENITENZIARIA



ALLEGATO 7

FLOW-CHART N.3 - GESTIONE DETENUTI NUOVI GIUNTI ASINTOMATICI

